



IN QUESTO NUMERO

- CIVIT: Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013) - delib. n. 59 del 15 luglio 2013.
- Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Circolare n. 2 del 19 luglio 2013.
- AVCP: Pubblicate domande e risposte al nuovo servizio Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.
- CIVIT: Delibera n. 57/2013: in tema di applicabilità del d. lgs. n. 39/2013 ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione.
- Il parente o l'affine entro il terzo grado hanno diritto a fruire del congedo straordinario retribuito: Corte Costituzionale sentenza n. 203 del 18 luglio 2013.
- INPS: Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi

CIVIT: Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013) - delib. n. 59 del 15 luglio 2013.

Con la deliberazione n. 59 del 15 luglio 2013, la Civit fornisce chiarimenti in relazione agli adempimenti di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in materia di "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati".

In primo luogo la Commissione precisa che per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione, le "pubbliche amministrazioni" cui gli artt. 26 e 27 fanno riferimento, sono tutte quelle menzionate dall'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in virtù della previsione dell'art. 1, c. 34, della l. n. 190/2012 e del rinvio operato dall'art. 11, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Pertanto l'obbligo riguarda tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli

enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN, le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI, gli enti pubblici nazionali, ivi comprese le aziende speciali assimilate dalla giurisprudenza agli enti pubblici economici.

Infine, sono sottoposte agli obblighi di pubblicazione dei dati anche le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni summenzionate e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Per quanto attiene l'ambito oggettivo di applicazione, è obbligatoria la pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro.

Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.

L'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 non prevede la pubblicazione dei compensi agli enti e alle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture.

Tali dati dovranno essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", all'interno delle sotto-sezioni di primo livello "Consulenti e collaboratori" e "Personale", secondo quanto previsto dall'art. 15, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013, mentre è prevista la pubblicazione, nell'ambito della sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti", delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.

In relazione alle modalità di pubblicazione, la Civit ricorda che i dati devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione, in tabelle in formato aperto che ne consentano l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, e che annualmente debbano essere organizzate in un unico elenco per singola amministrazione.

In ogni caso, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, pertanto non sono ostensibili i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

AVCP: Pubblicate domande e risposte al nuovo servizio Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

L'Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici, a seguito della messa a disposizione del nuovo servizio AUSA, ha pubblicato una prima selezione delle FAQ relative al servizio Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, il nuovo servizio per il rilascio e la verifica dell'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e per la ricerca delle informazioni sulle Stazioni Appaltanti iscritte.

Si ricorda che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, in applicazione dell'art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni.

Ulteriori informazioni su:
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/FAQ/FAQ_AUSA

Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Circolare n. 2 del 19 luglio 2013.

Il Ministro per la PA e la Semplificazione ha firmato una circolare, indirizzata alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici e alle società a partecipazione pubblica, riguardante l'attuazione della trasparenza secondo quanto previsto dal d.lgs. 33 del 2013.

Nella circolare, si raccomanda alle amministrazioni e agli enti "di dedicare la massima attenzione affinché gli adempimenti di trasparenza siano curati in maniera tempestiva e funzionale alle esigenze dei cittadini". Una parte della circolare è dedicata agli obblighi di pubblicazione riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico: pubblicazione sul sito internet dell'atto di nomina o di proclamazione, del curriculum, dei compensi connessi all'assunzione della carica e tutte le informazioni patrimoniali (proprietà immobiliari, beni mobili registrati, possesso di azioni, dichiarazioni dei redditi ed eventuali altri incarichi), queste ultime estese anche a coniugi e parenti entro il secondo grado. Nel testo viene inoltre spiegato il funzionamento e sottolineata l'importanza dell'"accesso civico", strumento introdotto dal decreto che consente a chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che l'amministrazione avrebbe dovuto

pubblicare in base alla legge. "L'attuazione della trasparenza rappresenta un'opportunità per dirigenti e funzionari pubblici, in quanto consente di evidenziare il corretto agire amministrativo alimentando la fiducia dei cittadini, cui il decreto riconosce il ruolo di attori fondamentali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione nella Pa".

"Le informazioni - spiega ancora la circolare - devono essere pubblicate tempestivamente e aggiornate periodicamente.

Devono essere complete, di facile consultazione e comprensibili, nel rispetto della normativa sulla privacy".

Il documento indica anche le sanzioni previste dal decreto in caso di inadempimento rispetto all'obbligo di pubblicazione, che dà luogo a responsabilità dirigenziale, disciplinare, amministrativa e all'applicazione di sanzioni amministrative a carico dei soggetti tenuti a collaborare per l'attuazione.

(Dal sito internet della Funzione pubblica)

La circolare è reperibile su:
<http://www.funzionepubblica.gov.it>

CIVIT: Delibera n. 57/2013: in tema di applicabilità del d. lgs. n. 39/2013 ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione

A seguito di alcuni quesiti giunti alla Civit in ordine all'applicabilità delle norme su inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto private in controllo pubblico ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione, la Commissione ha espresso l'avviso che : Le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 7, commi 1 e 2 lett. a) e d); art. 8, comma 5; art.11, comma 2 lett. b); comma 3 lett. b) e c); art. 12 comma 3 lett. b) comma 4 lett. b) e c); art. 13 commi 2 lett. b) e c) e 3; art. 14, comma 2 lett b) e c) del decreto n.39/2013) trovano applicazione - secondo l' espressa previsione del decreto legislativo - soltanto ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione;

Le disposizioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui agli artt. 3, 4 e 9 del

citato decreto legislativo n. 39/2013 trovano generale applicazione.

Quanto sopra in considerazione che il limite di popolazione di 15.000 abitanti è espressamente previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 lett. a) e d); dall'art. 8, comma 5; dall'art.11, comma 2 lett. b); comma 3 lett. b) e c); dall'art. 12 comma 3 lett. b) comma 4 lett. b) e c); dall'art. 13 commi 2 lett. b) e c) e 3 e dall'art. 14, comma 2 lett. b) e c) del decreto legislativo n. 39/2013;

Il parente o l'affine entro il terzo grado hanno diritto a fruire del congedo straordinario retribuito: Corte Costituzionale sentenza n. 203 del 18 luglio 2013.

Con sentenza n. 203, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

INPS: Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi

Con messaggio n. 11533 del 17 luglio 2013, l'INPS rende noto che l'art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 , pubblicato sulla G.U. n. 99 del 28/04/2012 supplemento Ordinario n. 85, ha disposto che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con i modelli F24 - F24EP e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Istituto. Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all'ultimo giorno del mese.

Con riferimento alle aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti

contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).